

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore CHABOD

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1966

#### Elezioni suppletive al Senato e alla Camera dei deputati nel Collegio uninominale Valle d'Aosta

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 del disegno di legge n. 822 d'iniziativa del proponente (« Modifiche alle leggi 6 febbraio 1948, n. 29, e 27 febbraio 1958, n. 64, per la elezione del Senato della Repubblica ») risolveva mediante elezione suppletiva il problema della vacanza, per qualsiasi causa, del posto di senatore della Valle d'Aosta. Nella relazione, il proponente accennava al connesso problema della possibilità di provvedere con legge ordinaria oppure di dover invece ricorrere ad una legge costituzionale: ed avendo inserito detto articolo 4 in un disegno di legge contenente altre norme di carattere generale per l'elezione del Senato, non riteneva, per doveroso riguardo verso l'altro ramo del Parlamento, di dover regolare l'analogo caso della sostituzione del deputato, di cui si è purtroppo verificata la necessità per la immatura tragica scomparsa dell'onorevole Corrado Gex.

Il menzionato disegno n. 822 venne discusso dalla 1<sup>a</sup> Commissione nella seduta del 4 maggio 1966. Il ministro Bertinelli vi manifestava « il dubbio che le disposizioni dell'articolo 4 abbiano riflessi di natura costituzionale e siano pertanto da approvarsi con lo speciale procedimento previsto per

le leggi costituzionali »: si associavano i senatori Battaglia e Bisori, rilevando il primo che la proposta avrebbe dovuto « formare oggetto di un apposito disegno di legge », essere integrata « con norme concernenti anche la Camera dei deputati ... ed assoggettata alla speciale procedura prevista per le leggi costituzionali »; prospettando il secondo « l'esigenza di far fronte con un disegno di legge costituzionale all'inconveniente che l'articolo 4 del provvedimento in esame intende eliminare ». La discussione veniva pertanto rinviata ad altra seduta, per meglio approfondire la delicata questione. Nelle more, il proponente è giunto alla conclusione che sia effettivamente necessario un disegno di legge costituzionale, in quanto:

a) lo Statuto Albertino, dopo di aver affermato all'articolo 42 che « i deputati sono eletti per cinque anni », così regolava espressamente, al successivo articolo 44, il caso della sopravvenuta vacanza: « Se un deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione » (con le diverse leggi elettorali successivamente emanate venivano regolate

le modalità della elezione suppletiva così prevista dallo Statuto);

b) per gli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione della Repubblica le elezioni della Camera e del Senato hanno un carattere che potremmo definire « collegiale », poichè non vi si parla più di elezioni « dei deputati », ma bensì della « Camera » e del « Senato », senza prevedere alcuna elezione suppletiva: ed il successivo articolo 87 afferma pertanto che il Presidente della Repubblica « Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione »;

c) lo specifico anomalo caso della Valle d'Aosta venne così discusso all'Assemblea costituente, in sede di approvazione dell'attuale articolo 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta:

« AMADEI, Segretario, legge: " Agli effetti delle elezioni alla Camera dei deputati, la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale " ».

PRESIDENTE. L'onorevole Mortati propone in via principale di sopprimere l'articolo e, subordinatamente, di aggiungere le parole: " e al Senato ". Qual'è il parere della Commissione?

LUSSU, relatore. La Commissione mantiene l'articolo. L'accenno al Senato non è stato fatto perchè considerato pleonastico data l'esplicita disposizione contenuta nell'articolo 57 della Costituzione, che dice: " la Valle d'Aosta ha un solo senatore ". Comunque, se si vuole riprodurre qui la norma, la Commissione non si oppone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo con l'emendamento aggiuntivo Mortati: " Agli effetti delle elezioni alla Camera dei deputati e al Senato la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale ". (È approvato).

PERASSI, Presidente della Sottocommissione per le Regioni a statuto speciale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERASSI. Volevo dire che mentre è necessario inserire nello Statuto la disposizione, secondo la quale la Valle d'Aosta costituisce una *circoscrizione elettorale a sé* per le elezioni della Camera dei deputati, è invece del tutto superflua una analoga disposizione per le elezioni del Senato, poichè già una espressa norma della Costituzione attribuisce alla Valle d'Aosta il diritto di avere un senatore. In sede di coordinamento si potrebbe riesaminare la questione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 50 (Discussioni Assemblea costituente, vol. XI, p. 4265) »;

d) con gli articoli 92 e 93 del testo unico per le elezioni della Camera approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, 22 e 23 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, venne specificamente regolata " l'elezione uninominale " del deputato e del senatore della Valle d'Aosta, senza peraltro prevedere e regolare quella possibile vacanza del rispettivo unico seggio, che, giusta anche l'avviso unanimemente espresso dalla Giunta delle elezioni della Camera nella sua seduta del 3 maggio 1966, può essere colmata " unicamente con il ricorso ad elezioni suppletive ".

\* \* \*

Data l'urgente necessità della sostituzione del compianto onorevole Corrado Gex, il proponente ritiene di dover rinunciare all'articolo 4 del citato disegno di legge n. 822 per sottoporre all'esame del Parlamento il presente disegno di legge costituzionale: col quale richiama, allo scopo di poter fruire dei relativi lavori e studi parlamentari e dottrinali, l'articolo 42 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, e provvede sostanzialmente ad integrare il menzionato articolo 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE***Articolo unico.*

Agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale uninominale.

Quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di deputato o di senatore, il collegio sarà convocato per procedere ad elezione suppletiva, osservando in quanto applicabili le norme stabilite dalle rispettive leggi, purchè manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura.

All'elezione suppletiva si procede nel termine di due mesi dalla data del messaggio del Presidente della rispettiva Camera, che partecipa la vacanza al Ministro dell'interno.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto presidenziale di convocazione del collegio alla domenica stabilita per le elezioni devono decorrere almeno 50 giorni.